

COMUNE DI MARGARITA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DESTINATA ALLA "SAGRA D'I COJ"

Approvato con delibera di C.C. n° del

INDICE

PARTE I- PREMESSA

Articolo 1 – Istituzione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione della Sagra D'j coj

Articolo 4 – Area della Fiera e zone di vendita

Articolo 5 – Disciplina generale della fiera

PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLA FIERA

Articolo 6 – Tipologia

PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DELLA FIERA

Articolo 7 – Orario della Fiera

Articolo 8 – Modalità di accesso degli operatori

Articolo 9 - Circolazione pedonale e veicolare

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 10 – Assegnazione dei posteggi

Articolo 11 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 12 – Fascicolo degli operatori sulla fiera

Articolo 13– Modalità di registrazione

PARTE V – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 14 – Divieti di vendita

Articolo 15 – Atti dannosi agli impianti della fiera

Articolo 16 – Furti,danneggiamenti e incendi

PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 17 – Preposti alla vigilanza

PARTE VII – NORME FINALI

Articolo 18 – Norme finali

Articolo 19 – Tributi comunali

Articolo 20 - Sanzioni

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Istituzione

E' istituita nel Comune di Margarita la Fiera periodica locale di denominata "Sagra d'j coj" avente le connotazioni previste dall'art. 18 della L.R. 7.9.1987 n.47.

Articolo 2 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **"D.Lgs. 114/98"** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **"Legge regionale 28"** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Indirizzi Regionali"** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Criteri Regionali"** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **"Legge Regionale 47"**, la legge della Regione Piemonte n. 47 del 7.9.1987 "Disciplina delle attività fieristiche"; per **"Regolamento"**, il *Regolamento per le aree Mercatali del comune di Narzole, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°35 del 31.07.2003*; per **"autorizzazione di tipo a)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **"autorizzazione di tipo b)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché n forma itinerante.

Articolo 3 – Area per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione della Fiera di Primavera.

Ai sensi dell’articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune, in occasione della Fiera di Primavera, determina l’area, il numero e le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche.

UBICAZIONE:).
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	quarta domenica di ottobre
ORARIO:	8.00 – 20,00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Miste
NUMERO BANCHI	

Per l’esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 1).

Articolo 4 – Area della Fiera e zone di vendita

1. L’area della Fiera, sulla quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche, è compresa nei limiti indicati nei precedenti articoli.
2. Nell’area della Fiera o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati all’interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l’esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 5 – Disciplina generale della Fiera

- 1. Tutti coloro che accedono alla fiera sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.**

PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLA FIERA

Articolo 6 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area (Come da planimetria allegata al presente regolamento), così come individuata dall'articolo 2 delle Norme e direttive, si identifica come fiera a cadenza annuale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DELLA FIERA

Articolo 7 – Orario della Fiera

1. **L'orario di vendita della fiera è così articolato:**
 - Fiera della terza domenica di ottobre :
 - **Dalle ore 08,00 alle ore 20,00.**
2. **Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico dalle ore 06.00 della mattina stessa, sulla base della posizione dettata dalla graduatoria formata ai sensi dell'art.6 del D.M. 4.6.93 n.248. A fine Fiera il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro trenta minuti dall'orario di chiusura delle vendite.**
3. **Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.**

Articolo 8 – Modalità di accesso degli operatori

1. **I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato .**
2. **Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.**

Articolo 9 – Circolazione pedonale e veicolare

1. **Dalle ore 05,00 alle ore 22,00 della domenica di svolgimento della fiera, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi**

di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area della fiera esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a loro disposizione , purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 10 – Assegnazione dei posteggi.

1. Coloro che intendono partecipare alla fiera, avendone titolo ai sensi dell'art. 28, comma 6) del D.Lgs. 114/98, debbono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza in bollo, inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche con cui si intende partecipare alla Fiera e copia di visura camerale, in corso di validità, recante la data di inizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, a posto fisso o in forma itinerante.
2. I posteggi vengono assegnati sulla base della graduatoria formata ai sensi del Titolo III, Capo II, Art,1, lett.d), punto 2.1 della D.G.R.Piemonte n°32-2642 del 02.04.2001.Tale graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno dieci giorni prima della data fissata per la manifestazione.Decorso il termine di otto giorni dalla pubblicazione, non saranno ammessi reclami né saranno possibili modifiche alla graduatoria in parola.
3. L'ufficio preposto assegna i posteggi sulla base della graduatoria di cui al precedente punto 2, mediante chiamata degli operatori il giorno stesso della manifestazione o mediante convocazione degli stessi nei giorni precedenti. Tali modalità verranno comunicate agli operatori, con adeguato anticipo, a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 11 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

4. I posti eventualmente ancora liberi dopo l'assegnazione sulla base della graduatoria, sono considerati disponibili per l'assegnazione agli operatori commerciali che non hanno presentato la domanda di partecipazione ma presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").Art.27 c.1 lett. g) del Dlgs. 114/98.

5. L'assegnazione dei posteggi disponibili, è effettuata il giorno stesso della fiera presso il Comune ad opera del Servizio Polizia Municipale, nei seguenti orari:

Sagra d'j coj (terza domenica di ottobre)

- **Ore 7.00 chiamata di coloro che intendono partecipare in "spunta" solo nel caso di posteggi eventualmente ancora disponibili.**
6. Tale assegnazione è riservata, in ogni fiera, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- **Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
 - **Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;**
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
9. Gli assegnatari di posteggio devono iniziare la vendita entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.
10. Gli operatori commerciali avranno diritto all'assegnazione della presenza solo nel caso di effettivo svolgimento dell'attività.(art.27 del Dlgs 114/98).
11. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione del posteggio.

Articolo 12 – Fascicolo degli operatori sulla fiera

1. E' istituito presso il Comune apposito fascicolo a carattere pubblico, indicante le presenze degli operatori che abbiano svolto l'attività di vendita nel giorno della fiera, nonché le presenze degli relative agli anni precedenti.

Articolo 13 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza, provvedono a rilevare le presenze degli operatori che abbiano svolto attività di vendita nella giornata della fiera; le presenze stesse verranno inserite nel fascicolo generale che verrà utilizzato per la formazione della prossima graduatoria.
2. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o, in genere, incaricato, il Comune dispone la registrazione di presenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita.

PARTE V – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 14 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sulla fiera è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

Articolo 15 - Atti dannosi agli impianti della fiera

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti della fiera ed in modo particolare il suolo.
2. E' vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
5. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
6. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 16 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nella fiera.

PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 17 – Preposti alla Vigilanza.

- 1. Preposto alla vigilanza sulla fiera sono il Servizio Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l’Azienda Sanitaria Locale.**
- 2. In particolare spetta al Servizio Polizia Municipale:**
 - gestire l’assegnazione dei posteggi;**
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l’attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.**

PARTE VII – NORME FINALI

Articolo 18 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti e al Regolamento Comunale per le aree mercatali, approvato con Delibera del Consiglio comunale n°35 del 31.07.2003

Articolo 19 – Tributi comunali

1. Per gli assegnatari del posteggio giornaliero la riscossione avviene all'atto dell'assegnazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 20 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582= € 15.493= e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516= a € 3.098=, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/'98.
3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.